

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 145

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori GIOVANELLI e DE LUCA Michele

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 MAGGIO 1996

—————

Norme sulle caratteristiche merceologiche dei carburanti e per incentivare la diffusione di veicoli e carburanti a un minore tasso di inquinamento ambientale. Norme in materia di sicurezza dei veicoli a motore

—————

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Disegno di legge.	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - «Non v'è dubbio che, tra i problemi ambientali, l'inquinamento dell'aria, oltre ad essere uno fra i più rilevanti, è fra quelli che vengono percepiti con maggiore immediatezza e per i quali i cittadini chiedono con più insistenza interventi di risanamento». Con queste parole inizia il capitolo dedicato a «L'aria» della relazione sullo stato dell'ambiente del 1989, redatta dal Ministero dell'ambiente.

Ed è certamente vero che ormai il problema della qualità dell'aria, soprattutto nei grandi centri urbani, sta assumendo sempre più rilevanza: gli anni '90, dal punto di vista ambientale, saranno probabilmente ricordati come gli anni dell'emergenza-aria (le ordinanze dei Ministri dell'ambiente e per le aree urbane, le targhe alterne, le limitazioni all'accensione degli impianti di riscaldamento, eccetera) in città come Milano, Torino, Napoli, Roma e tutte le altre aree metropolitane e non solo.

E citiamo Milano e Torino, in modo particolare, per il fatto che in queste due città, dotate di un sistema di monitoraggio funzionante, si conoscono i dati del livello di inquinamento dell'aria. Purtroppo in molte altre grandi città italiane non esiste una rete stabile, funzionante ed attendibile, di monitoraggio della qualità dell'aria oppure si sta provvedendo alla sua realizzazione o messa a punto con molto ritardo.

Questo fatto evidenzia in modo drammatico l'arretratezza con la quale il nostro Paese si appresta ad affrontare quella che sarà probabilmente l'emergenza dei prossimi mesi e dei prossimi anni. Tale ritardo è ancora più evidente se paragonato a quanto è già stato approntato e a quanto si sta predisponendo in altri Paesi.

Ad esempio, già nel 1986, il Consiglio federale svizzero ha adottato una «Strategia contro l'inquinamento atmosferico», il cui obiettivo minimo dichiarato è quello di far scendere le emissioni, entro il 1995, ai livelli del 1960.

Attraverso un insieme di misure normative (quali ad esempio l'obbligo del controllo periodico dei veicoli in circolazione e dei loro gas di scarico, l'isolamento termico degli edifici, limiti di velocità più restrittivi, rinuncia all'estensione della rete stradale, eccetera) viene previsto che le emissioni di inquinanti, entro il 2000, diminuiranno per gli idrocarburi del 15 per cento; per l'anidride solforosa e gli ossidi di azoto di circa il 35 per cento.

Inoltre, corollario fondamentale a tutta la strategia è l'attenzione alla funzionalità degli organismi di monitoraggio e controllo, individuati come cardine per il raggiungimento degli obiettivi. Altro esempio, ormai famoso, è il piano anti-inquinamento predisposto dal *South coast air quality management district*, l'organismo che controlla la qualità dell'aria nella contea della California che comprende la città di Los Angeles.

Il piano, una volta approvato dall'EPA (*Environmental protection agency*) ha come obiettivo di raggiungere, entro diciotto anni, il rispetto degli *standard* federali di emissioni riguardo sia all'ozono sia agli altri gas inquinanti.

Il piano, articolato in tre fasi temporali, prevede una serie di norme molto rigorose riguardo al numero degli autoveicoli per nucleo familiare. Nell'ultima fase per tutti gli autoveicoli sarà obbligatoria la trazione elettrica, l'uso del carburante al metanolo sarà prescritto per tutti i veicoli a noleggio e per gli autobus, e sarà in funzione un sistema

di controlli pubblici molto severo sui componenti chimici di vernici, solventi, cosmetici, eccetera.

Inoltre, recentemente, è stato approvato il *Clean air bill*: una legge valida in tutti gli Stati Uniti, che fissa degli *standard* inimmaginabili fino a qualche tempo fa per combattere l'inquinamento delle auto, le piogge acide e il buco nell'ozono. In particolare, per il settore auto è prevista l'installazione sulle vetture di sistemi di controllo che durino almeno dieci anni. Le emissioni di biossido di azoto dovranno essere ridotte del 60 per cento e quelle di ossido di carbonio del 40 per cento entro il 2003.

Ma torniamo in Italia, per descrivere, attraverso l'evidenza dei numeri, le caratteristiche del fenomeno «inquinamento atmosferico».

Secondo le stime del Ministero dell'ambiente, nel 1986, in Lombardia si sono avute le seguenti emissioni:

ossidi di zolfo: 295.560 tonnellate; ossidi di azoto: 215.150 tonnellate; particelle sospese: 62.840 tonnellate; monossido di carbonio: 872.980 tonnellate; composti organici volatili: 122.800 tonnellate.

Per tutti gli inquinanti presi in esame, a livello regionale, la Lombardia detiene il non certo invidiabile primato di essere la regione con la quota più alta, assoluta e in percentuale, di emissioni.

In totale, quasi un milione e mezzo di tonnellate di gas inquinanti immessi nell'atmosfera.

Ma la situazione è grave anche in altre regioni, e soprattutto nei grandi centri urbani, e gli imputati principali sono sicuramente gli autoveicoli e gli impianti termici.

Secondo i dati della ultima relazione sullo stato dell'ambiente, pubblicata nel marzo del 1992, si sarebbero avute, in tutto il territorio nazionale, le seguenti emissioni nel 1989:

ossidi di zolfo: 1.981.700 tonnellate; ossidi di azoto: 1.933.800 tonnellate; particelle

sospese: 548.800 tonnellate; monossido di carbonio: 6.589.300 tonnellate; composti organici volatili: 2.006.300 tonnellate.

Si pensi che il settore trasporti in Italia, nel 1985, si stima abbia contribuito all'immissione in atmosfera di:

947.000 tonnellate di NO^x, 1.067.000 tonnellate di HC, 5.701.000 tonnellate di CO, 78.449.000 di CO², 98.600 tonnellate di SO₂, 6.400.000 tonnellate di Pb.

Per quanto riguarda, inoltre l'anidride carbonica, oltre al dato in quantità assoluta, ricordiamo le stime settoriali in termini di percentuale di attribuzione: il 30,7 per cento è attribuito alle produzioni di energia elettrica, il 28,8 per cento ai trasporti, il 19,7 per cento ai settori residenziale e terziario, il 17,8 per cento all'industria e il 3 per cento all'agricoltura.

Dalla coscienza di questa situazione, dalla gravità dei numeri fin qui elencati e dalla valutazione delle carenze e del parziale insuccesso delle norme fin qui emanate, prende spunto il presente disegno di legge.

In modo particolare condividiamo quanto scritto da Gianfranco Amendola a proposito della legge 13 luglio 1966, n. 615, la cosiddetta legge *antismog*, e cioè che: «In generale si può dire che i difetti principali della legge consistono nella eccessiva frammentazione delle competenze, nella creazione di nuovi organi non in grado di funzionare, nell'assenza di finanziamenti, nell'assenza di previsioni di organi tecnici di controllo».

Proprio su questi ultimi elementi è fondata la nostra proposta: voler costituire un sistema unico, a livello nazionale, di controllo sulle emissioni degli autoveicoli.

Un sistema di controllo inserito in un circuito virtuoso formato da: *standard* di qualità - *standard* di emissioni - certezza del controllo - prescrizioni - adeguamento - sanzioni. Un circuito che noi pensiamo possa far nascere anche un rapporto diverso, sia

d'uso che di manutenzione, da parte dei cittadini nei confronti dell'auto.

Soprattutto un circuito che consenta comunque di tenere sotto osservazione e di intervenire direttamente e in tempo reale, a livello prescrittivo, su una rilevantissima fonte d'inquinamento. Questo rappresenterebbe un notevole passo in avanti rispetto all'attuazione di una reale politica di prevenzione e diminuzione delle emissioni. Anche in ragione del fatto che le misure contenute nella presente proposta tengono conto delle esperienze più avanzate, ma riproducibili su vasta scala, che si stanno realizzando in Italia. Parliamo, ad esempio, dei controlli sugli autoveicoli che in base ad accordi volontari con le case automobilistiche si stanno realizzando in molte città.

Inoltre, avendo inserito anche la sicurezza tra i parametri da sottoporre a controllo periodico, intendiamo tutelare e preservare i cittadini dai numerosi incidenti che ogni anno si verificano nel nostro Paese.

Ci riferiamo agli incidenti su strada provocati dal cattivo funzionamento degli autoveicoli (freni, gomme, assetto, eccetera) e dunque pensiamo alla sicurezza degli automobilisti, ma più in generale alla sicurezza dei pedoni e dei cittadini.

Con l'articolo 1 si definisce la qualità merceologica dei combustibili e dei carburanti (problema dei tempi).

L'articolo 2 stabilisce che mediante lo strumento dell'accordo di programma, promosso dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, siano effettuati controlli periodici sulla qualità merceologica dei combustibili e dei carburanti sia nella fase di raffinazione sia in quella di distribuzione alla pompa.

Con l'articolo 3 vengono definite le sanzioni per l'immissione sul mercato di combustibili e carburanti aventi caratteristiche diverse da quelle stabilite dalla presente legge.

Con l'articolo 4 si affida a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il compito di determinare gli *standard* minimi che devono essere garantiti da tutti i veicoli a motore.

Con l'articolo 5 si definiscono il sistema e le modalità dei controlli sull'effettività del rispetto di quegli *standard*. Spetta alle case produttrici responsabilizzarsi, autorizzare e attrezzare la propria rete di vendita e di concessionari per effettuare controlli annuali dei quali rilasciare certificazione.

All'Ispettorato compartimentale della motorizzazione, avvalendosi dell'Automobile club d'Italia (ACI) o su segnalazione della polizia municipale, nel proprio ambito territoriale spetta il compito di controllare l'attività dei certificatori, anche attraverso verifiche a campione effettuate sul parco veicoli circolante.

Con l'articolo 6 si stabiliscono i livelli di responsabilità e infine le sanzioni per chi non si attiene a quanto previsto dalla presente legge.

L'articolo 7 introduce la delega al Governo ad emanare nuove norme in materia di imposizione fiscale sui combustibili e dei carburanti, per incentivare il consumo di prodotti caratterizzati da maggiore qualità ecologica. In questa strategia rientra anche la soppressione totale dei superbolli sugli autoveicoli a gas di petrolio liquefatti (GPL), metano e *diesel*.

Con l'articolo 8 sono previste alcune misure finalizzate alla sorveglianza della salute della popolazione e degli operatori del settore.

Infine l'articolo 9 stabilisce che ogni provvedimento adottato dalle competenti autorità, nel settore d'intervento della presente legge, dovrà essere portato a conoscenza dei cittadini con adeguate forme di pubblicità e di informazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Qualità dei combustibili e dei carburanti)

1. Ai sensi della presente legge si intende per benzina qualsiasi olio minerale volatile destinato al funzionamento dei motori a combustione interna e ad accensione comandata, prodotto in conformità con gli *standard* fissati dalla presente legge per la propulsione dei veicoli. Essa si distingue in:

a) benzina senza piombo: qualsiasi benzina con un contenuto massimo di idrocarburi aromatici pari al 30 per cento in volume, con un contenuto massimo di benzene pari all'1 per cento in volume e con un contenuto in composti di piombo, calcolato in piombo, non superiore a 0,01 grammi di piombo per litro (g.pb/l);

b) benzina a basso contenuto di piombo: qualsiasi benzina con un contenuto massimo di idrocarburi aromatici pari al 30 per cento in volume, con un contenuto massimo di benzene pari all'1 per cento in volume e con un contenuto di composti di piombo, calcolato in piombo, non superiore a 0,15 g.pb/l.

2. Il contenuto di benzene e di idrocarburi aromatici è determinato mediante gascromatografia con colonna polare e *standard* interno.

3. Il primo comma dell'articolo 12 della legge 13 luglio 1966, n. 615, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«A decorrere dal 1° gennaio 1997, per il funzionamento degli impianti termici, con potenza termica al focolare uguale o superiore a 30.000 Kcal/h, destinati al riscaldamento delle abitazioni o alla produzione di

acqua calda per usi igienico-sanitari, sono ammessi soltanto i seguenti combustibili:

- a) combustibili gassosi (metano e simili);
- b) distillati di petrolio (kerosene, gasolio e simili) con contenuto in zolfo non superiore allo 0,1 per cento in volume;
- c) legna».

4. Dopo il primo comma dell'articolo 12 della citata legge n. 615 del 1966, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«È fissato al 1° gennaio 1997 il termine di adeguamento per gli impianti termici destinati al riscaldamento delle abitazioni o alla produzione di acqua calda per usi igienico-sanitari e alimentati da:

- a) *coke* metallurgico e da gas;
- b) antracite e prodotti antracitosi;
- c) carbone di legna ovvero qualsiasi tipo di carbone».

5. L'articolo 13 della citata legge n. 615 del 1966, e successive modificazioni, è abrogato.

6. A decorrere dal 1° gennaio 1997 il gasolio commercializzato e utilizzato come carburante di veicoli a motore non deve essere colorato e non può avere un contenuto in zolfo superiore allo 0,1 per cento in volume.

7. Le autorità statali o regionali, rispettivamente competenti per la rete autostradale e per la rete ordinaria, provvedono ad assicurare la distribuzione con ripartizione equilibrata su tutto il territorio nazionale della benzina priva di piombo.

8. Le benzine per autoveicoli di cui al presente articolo possono essere messe in vendita con alcool etilico anidro denaturato da materie prime agricole in una percentuale non superiore al 10 per cento in volume; le benzine per autoveicoli di cui al comma 1 possono essere altresì miscelate in una percentuale non superiore al 10 per cento in volume con additivi ossigenati a base di alcool

etilico anidro denaturato da materie prime agricole.

9. L'alcool etilico anidro denaturato da materie prime agricole usato per la miscelazione deve avere una gradazione non inferiore a 99,9 per cento in volume alla temperatura di venti gradi centigradi.

10. L'alcool etilico anidro denaturato da materie prime agricole usato per la miscelazione con la benzina deve avere la seguente composizione:

a) acqua: massimo 0,01 per cento del volume;

b) denaturante: deve essere usata benzina priva di piombo in ragione del 5 per cento in volume.

11. L'alcool etilico anidro denaturato da materie prime agricole usato in miscela con la benzina come carburante per autotrazione o utilizzato per produrre additivi ossigenati non è soggetto all'imposta di fabbricazione sugli spiriti, ai diritti erariali speciali nonchè al trattamento fiscale previsto all'articolo 11 della legge 31 dicembre 1962, n. 1852, e successive modificazioni.

12. A decorrere dal 1° gennaio 1996 è consentita la vendita soltanto di benzina avente le caratteristiche merceologiche definite dal presente articolo.

13. Il Governo, sulla base delle informazioni scientifiche in campo igienico, sanitario e ambientale, nonchè in relazione ai progressi tecnologici nel settore della raffinazione e della ingegneria motoristica, e della normativa comunitaria assume periodicamente iniziative, anche legislative, di modifica degli *standard* di qualità dei carburanti e dei combustibili.

Art. 2.

(Controlli sulla qualità dei combustibili e dei carburanti)

1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro

dell'ambiente e con il Ministro delle finanze, avvalendosi degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Nucleo ecologico dei carabinieri e delle sezioni territoriali degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, promuove un accordo di programma finalizzato al controllo periodico della qualità merceologica dei combustibili e dei carburanti sia al termine del processo di raffinazione sia durante la vendita alla pompa di distribuzione, in relazione agli *standard* e alle norme contenute nella presente legge.

Art. 3.

(Sanzioni)

1. Chiunque immetta in mercato carburanti e combustibili, disciplinati dalla presente legge, con caratteristiche merceologiche diverse da quelle determinate dall'articolo 1, è punito con l'ammenda da lire un milione a lire dieci milioni e con l'arresto sino ad un anno, nonchè con la sospensione delle autorizzazioni alla produzione o al commercio per un massimo di sessanta giorni.

Art. 4.

(Determinazione degli standard)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri della sanità, dell'ambiente e dei trasporti e della navigazione, sono stabilite le modalità per il controllo periodico e la certificazione, a cadenza annuale, sulla sicurezza dei veicoli a motore relativi a:

- a) motori a benzina;
- b) motori *diesel*;
- c) motori alimentati a metano o a gas di petrolio liquefatto (GPL);

d) ogni parte del veicolo che concorra a garantire la massima sicurezza di circolazione.

2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1 sono fissati *standard* relativi a:

a) consumo di carburante con indicazioni dei limiti massimi ammissibili espressi nel rapporto fra litri e chilometri, differenziati per classi di cilindrata;

b) emissioni sonore con indicazioni dei limiti massimi ammissibili;

c) emissioni dei fumi e gas di scarico, nonchè emissioni non canalizzate da condotte di scarico.

3. Entro i successivi sessanta giorni dal termine di cui al comma 1, il Ministro dell'ambiente di concerto con i Ministri della sanità, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dei trasporti e della navigazione, anche avvalendosi del parere degli enti tecnici di normazione, determina con proprio decreto le parti dei veicoli da sottoporre a controllo e le specifiche tecniche dell'attività di controllo secondo le previsioni di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 4 ottobre 1994, n. 652. Le specifiche tecniche devono essere indicate separatamente per motori *diesel* e motori a benzina, a GPL e a metano, nonchè per i fattori di conformità ambientale e di sicurezza del veicolo a motore, di consumo energetico e di rumorosità. Con la stessa procedura si provvede all'aggiornamento delle determinazioni.

Art. 5.

(Sistema di controllo annuale della sicurezza dei veicoli a motore)

1. I controlli di cui all'articolo 4 devono essere effettuati ogni due anni secondo le previsioni degli articoli 2 e 3 del citato decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione n. 652 del 1994 presso officine ap-

positamente certificate dalle direzioni provinciali dell'Ispettorato della motorizzazione civile secondo il disposto del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 4 ottobre 1994, n. 653.

2. L'esito positivo del controllo abilita il veicolo alla circolazione e comporta il rilascio della certificazione di sicurezza. Tale certificazione è rilasciata dall'officina che ha eseguito i controlli secondo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 4.

3. Il costo delle operazioni di controllo e le tariffe per le spese di trasporto e di ricovero del veicolo di cui all'articolo 6, comma 5, sono determinate con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e vengono aggiornate ogni due anni con la stessa procedura.

4. Presso ogni Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile è istituito un servizio per la sicurezza del veicolo a motore cui è preposto un funzionario della carriera direttiva. Al servizio per la sicurezza del veicolo a motore sono attribuite, nel territorio della provincia di competenza, tutte le funzioni amministrative per la verifica dell'attuazione delle norme di cui al presente articolo. Il servizio si avvale, per mezzo di apposita convenzione, anche di centri attrezzati gestiti dall'Automobile club d'Italia (ACI):

a) per effettuare controlli a campione sul parco veicoli a motore circolante, al fine di verificare la congruità della certificazione di sicurezza;

b) per controllare l'attività svolta dai certificatori di sicurezza del veicolo a motore.

5. La documentazione relativa all'attività di controllo di cui al comma 4, concernente i soggetti abilitati alla certificazione di sicurezza del veicolo a motore, è sottoposta al diritto di accesso secondo quanto previsto dagli articoli da 22 a 28 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, ed

è trasmessa all'ufficio compartimentale dell'Ispettorato della motorizzazione civile.

6. In caso di gravi e ripetute violazioni degli obblighi inerenti la correttezza tecnica dell'attività di controllo diretta alla certificazione di sicurezza dei veicoli a motore, ferma restando ogni ragione di risarcimento dei danni patrimoniali subiti sia da soggetti certificati sia dalla pubblica amministrazione per negligenza della casa produttrice e del soggetto che ha svolto l'attività di certificazione, l'autorità amministrativa competente inibisce la prosecuzione dell'attività di certificazione del soggetto responsabile e commina sanzioni amministrative, per le singole violazioni, che comportino il pagamento di una somma pecuniaria non inferiore a lire 300.000 e non superiore a lire 3.000.000. Le violazioni agli obblighi inerenti la certificazione considerate gravi ai sensi del presente comma sono indicate di anno in anno con il decreto di cui al comma 3 dell'articolo 4.

7. I componenti degli organismi di polizia possono effettuare controlli relativi alla conformità dei veicoli a motore in circolazione agli *standard* previsti dalla presente legge. In caso di accertata difformità è inviato rapporto al servizio competente, presso l'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile.

Art. 6.

(Responsabilità e sanzioni in riferimento alla sicurezza dell'autoveicolo)

1. Ferma restando ogni ipotesi di responsabilità per negligenza il soggetto che ha svolto l'attività di certificazione è solidalmente responsabile dei danni derivanti dalla circolazione dell'autovettura certificata non conforme agli *standard* di sicurezza, ivi compresi quelli ambientali, se non prova di

avere effettuato tutti i controlli previsti per il rilascio delle certificazioni. La prova può essere data anche attraverso forme di coinvolgimento del soggetto certificato.

2. L'assenza della certificazione di sicurezza di cui all'articolo 5, comma 1, comporta una sanzione amministrativa pari a cinque volte il costo del controllo per la certificazione, riducibile alla metà se, entro i trenta giorni successivi viene esibito all'autorità di pubblica sicurezza, ove ha residenza il proprietario, certificazione di sicurezza. In caso di recidiva la libertà di circolazione del veicolo a motore è sospesa, ed esso deve essere ricoverato nella più vicina autofficina a cura dell'autorità verbalizzante.

3. Il soggetto alla guida dell'autoveicolo privo della documentazione attestante l'avvenuta certificazione è punito, per il solo fatto della mancanza di documentazione sul mezzo circolante, con una sanzione amministrativa pari al costo del controllo per la certificazione.

4. Il provvedimento di reimmissione in circolazione viene rilasciato dall'autorità di pubblica sicurezza del luogo ove ha la residenza il proprietario, a seguito della presentazione della certificazione, o di certificazione sostitutiva rilasciata dall'Ispettorato della motorizzazione civile. Le relative modalità e le procedure amministrative sono determinate dal decreto di cui al comma 3 dell'articolo 4.

5. Le eventuali spese di certificazione, le spese di ricovero del veicolo e dell'attività amministrativa sono integralmente a carico del responsabile civile della circolazione del veicolo a motore e devono essere corrisposte anteriormente al rilascio del provvedimento di reimmissione in circolazione del veicolo.

6. Le disposizioni di cui al quarto comma dell'articolo 2054 del codice civile non si applicano ai veicoli oggetto della presente legge.

7. È fatto obbligo al soggetto che svolge l'attività di certificazione di provvedere allo smaltimento delle marmitte catalitiche esauste o degli altri dispositivi equivalenti sostituiti in sede di certificazione, secondo la classificazione e le metodologie di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e successive modificazioni. I soggetti che provvedono per qualsiasi causa alla sostituzione di marmitte catalitiche esauste o di altri dispositivi equivalenti devono conferire i materiali sostituiti ai soggetti che svolgono le attività di certificazione per lo smaltimento, conformemente alle norme dettate dall'apposito regolamento che sarà adottato dal Ministro dell'ambiente, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 7.

(Tassa automobilistica)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad emanare, con decreto legislativo, nuove norme in materia di imposizione fiscale sui combustibili e sui carburanti sulla base dei seguenti criteri:

a) abolizione totale delle speciali soprattasse sugli autoveicoli alimentati a GPL, metano e *diesel*;

b) ridefinizione, in aumento o diminuzione, delle accise sui combustibili e sui carburanti in funzione dell'utilizzo più diffuso dei carburanti e combustibili aventi maggiore qualità ecologica;

c) agevolazione sull'imposta di fabbricazione per carburanti a più basso tenore di benzene e di aromatici;

d) previsione della neutralità fiscale (parità di gettito) dell'attuazione del complesso delle norme di cui alle lettere a), b) e c).

Art. 8.

(Sorveglianza sulla salute della popolazione e degli operatori)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della sanità stabilisce, con proprio decreto, le misure da adottare per la sorveglianza biologica della popolazione contro il rischio di saturnismo e determina altresì le misure da adottare per la sorveglianza biologica della popolazione contro i rischi derivanti dalla emissione di gas inquinanti dai veicoli a motore.

2. Il Ministro dell'ambiente, entro lo stesso termine, fissa con proprio decreto le norme attuative, e ne stabilisce i tempi di attuazione, per dotare le stazioni di rifornimento di carburante, comprese quelle automatiche, di impianto di recupero delle emissioni evaporative nel circuito di distribuzione del carburante.

3. Entro il termine di cui al comma 1, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, avvalendosi dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), adotta un programma di ricerca finalizzato alla rilevazione, sorveglianza e riduzione delle concentrazioni inquinanti provenienti dalla manipolazione di carburanti, dalle emissioni evaporative nel circuito di distribuzione della benzina, con particolare riferimento al benzene, nelle stazioni di servizio e sugli autoveicoli, e dagli scarichi dei veicoli a motore, coordinando a tal fine le strutture del Servizio sanitario nazionale in sede locale per la raccolta e la trasmissione dei dati.

Art. 9.

(Informazione ai consumatori)

1. Ogni provvedimento adottato dall'autorità amministrativa avente carattere di disposizione generale dovrà essere portato a conoscenza del pubblico dei consumatori e degli utenti con idonee forme di pubblicità e di informazione. Idonea ed appropriata forma di pubblicità dovrà essere predisposta dal Ministero dell'ambiente, anche in relazione alla creazione di metodologie di impiego di nuovi prodotti in grado di determinare il rispetto dei limiti di inquinamento atmosferico fissati dalla presente legge in conseguenza della circolazione dei veicoli a motore e della loro diminuzione.

2. Il Ministro dell'ambiente predispone il programma annuale dell'attività di informazione e pubblicità, e gli stanziamenti relativi. Per detta attività può avvalersi degli Ispettorati della motorizzazione civile.